



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"

Gazzi Fucile - 98147 MESSINA Tel.090/687511
meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839
www.iclucianimessina.edu.it



**Al Personale Docente
ai signori Genitori
agli alunni
p.c. al DSGA
Al sito web**

CIRCOLARE n.178 a.s.2021-22

**OGGETTO: Nuove misure in materia di gestione dei casi di positività al SarS Covis-19
decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 art. 6**

La Dirigente scolastica

Visto l'art 6 del Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022

Comunica

le nuove disposizioni per la gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza per tutti;
- in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In presenza di cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica sospesa per 5 giorni;

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza per tutti;
- in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In presenza di cinque o più casi di positività nella stessa classe vengono disposte le seguenti misure:

A) per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, si prevede:

- attività didattica in presenza;
- obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

B) per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, si prevede:

- attività didattica in presenza;
- obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. C)

C) per gli alunni che non hanno i requisiti fin ora descritti si prevede:

- didattica digitale integrata per cinque giorni.

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

SCUOLA SECONDARIA

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza;
- obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In presenza di due casi positivi nella classe, vengono disposte le seguenti misure:

A) **per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, si prevede:**

- attività didattica in presenza;
- obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

B) per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, si prevede:

- attività didattica in presenza;
- obbligo di utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. C)

C) per gli alunni che non hanno i requisiti fin ora descritti si prevede:

- didattica digitale integrata per cinque giorni.

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL PLESSO SCOLASTICO

Nel ribadire che l'art.3 della stessa legge prevede che nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo, resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si precisa che la frequenza in presenza è subordinata alla verifica dei dati relativi all'avvenuta vaccinazione o guarigione dell'alunno.

Per consentire la verifica gli alunni dovranno accedere all'edificio scolastico essere muniti di copia cartacea del green pass che riporti la data dell'ultima vaccinazione per consentire il controllo tramite l'App mobile VerificaC19.

Tale verifica sarà effettuata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure: utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza.

Si comunica, inoltre, che verranno ridefinite le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Grazia Patanè)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 comma 2, d.lg.vo 39/93